

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO



Direzione Organizzazione, Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane

Tit. I/3

Decreto Rettorale n. 3185/2013 del 31/05/2013

Oggetto: Regolamento di Funzionamento dei Centri di Servizi Comuni

Il Rettore

Vista la Legge 9 maggio 1989, n.168 – *“Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologia”*;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 – *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”*;

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n.1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n.87 del 13 aprile 2012;

Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico, n. 12/2012/VI/1 dell’11 giugno 2012 e dal Consiglio di Amministrazione, n.7/2012/VIII/1 del 26 giugno 2012, ad oggetto *“Definizione delle linee guida per l’organizzazione dei servizi tecnici - amministrativi dipartimentali”*;

Viste le deliberazioni, n. 13/2012/IV/4 e n. 8/2012/III/1 assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 10 luglio 2012 inerenti *“Proposta di modello organizzativo dei servizi amministrativi e tecnici delle strutture dipartimentali”*

Vista la delibera, n. del 6/11/2012 del Consiglio di Amministrazione inerente *“Approvazione degli assetti organizzativi delle strutture dipartimentali di Ateneo, in applicazione delle disposizioni di cui alla delibera n. 8/2012/III/1 del 10 luglio 2012 recante “Modello organizzativo dei servizi amministrativi e tecnici delle strutture dipartimentali”*;


Vista la delibera n. 1/2013/VIII/9 del 29 gennaio 2013 con cui il Consiglio di Amministrazione approvava il Regolamento in oggetto con una formula sospensiva che ne condizionava l’efficacia al parere del Senato Accademico così come previsto dallo Statuto con riferimento all’iter di approvazione del Regolamento generale di Organizzazione;

Vista la delibera n. 6/2013/II/2 del 13 febbraio 2013 con cui il Senato Accademico esprimeva parere favorevole sul Regolamento in oggetto, allegando alla delibera una serie di raccomandazioni emerse in sede di Commissione Programmazione e Sviluppo, da recepire successivamente nel Regolamento generale di Organizzazione ancora in fase di elaborazione;


DECRETA

E' emanato il Regolamento di funzionamento dei Centri di Servizi Comuni, nel testo allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante.

IL RETTORE
Prof. Ezio Pelizzetti



Visto: Il Direttore della Direzione Organizzazione, Gestione e
Sviluppo delle Risorse Umane



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI SERVIZI COMUNI

Art. 1. Definizione e attribuzione dei Centri di Servizi comuni

1. I Centri di Servizi comuni (di seguito definiti "Centri di Servizi") sono costituiti ai sensi dell'art.20 comma 6 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino.
2. I Centri di Servizi di cui al comma 1 operano in una logica funzionale ed erogano servizi di natura tecnica e amministrativa alle altre strutture accademiche dell'Ateneo, configurate come Centri di Responsabilità (CdR) di I livello ai sensi del sistema di bilancio unico, al fine di razionalizzarne i processi, realizzare sinergie e ottenere maggiori economie di scala.
3. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, i Centri di Servizi si avvalgono di personale tecnico e amministrativo e di risorse strumentali messe a disposizione, in una logica di condivisione e ottimizzazione, dai CdR di I livello aderenti al Centro di Servizi.
4. Le strutture facenti parte del Centro di Servizi possono decidere di mettere in comune i loro servizi in tutto o in parte, purché tale condivisione risulti di interesse complessivo per l'Ateneo e non comporti maggiori oneri finanziari e organizzativi.
5. La tipologia dei Centri di Servizi attivabili all'interno dell'Università degli Studi di Torino è la seguente:
 - Centri di Servizi che gestiscono la totalità dei servizi tecnici e amministrativi;
 - Centri di Servizi che gestiscono una parte dei servizi tecnici e amministrativi.

Art. 2. Costituzione dei Centri di Servizi

1. La costituzione dei Centri di Servizi è proposta al Consiglio di Amministrazione dai Consigli dei Centri di Responsabilità (CdR) di I livello proponenti.
2. La proposta deve essere oggetto di analisi di sostenibilità tecnico-finanziaria da parte delle strutture tecnico-amministrative competenti, in modo da verificare la capacità di tali strutture di razionalizzare i processi, realizzare sinergie e ottenere maggiori economie di scala, senza comportare maggiori oneri finanziari e organizzativi per l'Ateneo nel suo complesso.
3. L'istituzione dei Centri di Servizi, così come proposti, previa analisi di sostenibilità tecnico-finanziaria di cui al comma 2, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3. Organi dei Centri di Servizi

1. Gli Organi dei Centri di Servizi sono:
 - Il Direttore
 - Il Comitato.
2. Il Direttore del Centro di Servizi è individuato, in una logica di alternanza, dai Consigli dei CDR di primo livello afferenti al Centro tra i Direttori delle stesse strutture.
3. Il mandato del Direttore del Centro di Servizi è di un anno, non rinnovabile consecutivamente.
4. Il Direttore del Centro di Servizi può avvalersi di un Vice Direttore, scelto tra i Direttori delle strutture (CdR di I livello) facenti parte del Centro di Servizi.
5. La direzione di Centri di Servizi può essere affidata ad un dirigente dell'Ateneo.
6. Il Comitato del Centro di Servizi è composto da tutti i Direttori delle strutture (CdR di I livello) facenti parte del Centro di Servizi.

Art. 4. Compiti degli Organi dei Centri di Servizi (CS)

1. Il Direttore del Centro di Servizi ha la responsabilità di garantire che le decisioni prese negli Organi di Governo dei CdR di I livello, afferenti al Centro di Servizi, siano rese operative, attraverso atti e provvedimenti, realizzati dalla struttura tecnica e amministrativa del Centro di Servizi che opera a supporto dei CdR di I livello.
2. Al fine di realizzare al meglio l'obiettivo di cui al comma 1, al Direttore del Centro di Servizi è attribuita la responsabilità gerarchica sul personale tecnico e amministrativo distaccato al Centro di Servizi.
3. Il Direttore del Centro di Servizi assicura che l'organizzazione del lavoro e la gestione delle risorse umane sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati, ferma restando la responsabilità gestionale degli Organi di Governo dei CdR di I livello.
4. Il Comitato del Centro di Servizi ha il compito di supportare il Direttore del Centro di Servizi nell'attività di monitoraggio del livello di qualità dei servizi erogati nei confronti degli utenti, interni e esterni, e di contribuire a dirimere, laddove emergessero, eventuali problematiche inerenti la programmazione e gestione operativa delle attività.
5. Il Comitato ha il compito di esprimere un parere sulle eventuali richieste di ingresso nel Centro di Servizi presentate da nuovi Centri di Responsabilità (CdR) di I livello interessati.

Art. 5. Assegnazione del personale tecnico e amministrativo e conferimento degli incarichi

1. L'assegnazione del personale tecnico e amministrativo necessario al funzionamento dei Centri di Servizi avviene tramite distacco da parte delle strutture (CdR di I livello) facenti parte dei Centri di Servizi, attraverso una logica di compartecipazione equitativa, senza maggiori oneri finanziari e organizzativi per l'Ateneo.
2. Il personale tecnico e amministrativo ivi distaccato è dipendente dal Direttore del Centro di Servizi, secondo l'assetto organizzativo deliberato dal Consiglio di Amministrazione e comunque rispondente al modello definito nel Regolamento Generale di Organizzazione.
3. Gli incarichi collegati alle posizioni organizzative e alle funzioni specialistiche e di responsabilità, di cui al CCNL sottoscritto in data 16/06/2008 e al vigente CCI, sono attribuiti dal Direttore Generale.

Art. 6. Dotazione del Centro di Servizi

1. Il Centro di Servizi utilizza le risorse strumentali necessarie al proprio funzionamento messe a disposizione dai CdR di I livello aderenti, sulla base di una logica di compartecipazione equitativa quantificabile, laddove richiesto, anche attraverso valori parametrici.
2. Il Centro di Servizi non dispone di un budget proprio e si avvale, per le spese strettamente connesse al proprio funzionamento (ad es. spese di cancelleria; spese per missioni e formazione del proprio personale tecnico e amministrativo; spese per utenze etc.) delle risorse messe a disposizione dai CdR di I livello afferenti.

Art. 7. Adesione di nuovi Centri di Responsabilità (CdR) di I livello nel Centro di Servizi

1. L'adesione di un nuovo Centro di Responsabilità (CdR) di I livello ad un Centro di Servizi esistente è proposta dal Consiglio del CdR di I livello interessato al Comitato del Centro di Servizi.
2. Tale proposta, previo parere favorevole da parte del Comitato, è oggetto di analisi di sostenibilità tecnico-finanziaria da parte delle strutture tecnico-amministrative competenti.
3. La richiesta di adesione al Centro di Servizi è oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8. Uscita di Centri di Responsabilità (CdR) di I livello dal Centro di Servizi

1. L'uscita di Centri di Responsabilità (CdR) di I livello da un Centro di Servizi esistente deve essere deliberata dal Consiglio dei Cdr interessati e accompagnata da una proposta organizzativa relativa alla nuova gestione.
2. La proposta relativa alla nuova gestione del CdR di I livello fuoriuscito dal Centro di Servizi deve essere comunque conforme ai modelli organizzativi definiti nel Regolamento Generale di Organizzazione.
3. La proposta di cui al comma 2, previa analisi di sostenibilità tecnico-finanziaria da parte delle strutture tecniche e amministrative competenti, è oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione.